

Palaia c. Italia – Prima Sezione – sentenza 10 novembre 2022 (ricorsi 23593/14)

Pensione - Legge d'interpretazione autentica entrata in vigore successivamente all'instaurazione di giudizi che chiarisce i criteri di calcolo della pensione - Rischio di condizionare la conclusione di una controversia già pendente - Violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU – Sussiste.

Viola l'art. 6 della CEDU la legge interpretativa retroattiva che chiarisca i criteri di calcolo della pensione, risolvendo a favore del datore di lavoro pubblico una controversia giudiziaria già in corso.

Fatto. Il signor Palaia aveva fatto domanda all'INPS di rivedere il calcolo della pensione di anzianità percepita, anche alla luce del lavoro svolto in Svizzera per alcuni anni, e di determinarne l'ammontare, in base alla retribuzione effettiva percepita durante la carriera, in conformità alla Convenzione italo-svizzera del 1962. Vistosamente rigettata la richiesta da parte dell'INPS, nel 2005 si era rivolto al tribunale di Lecce, sostenendo che il pagamento delle pensioni di anzianità doveva essere calcolato sia in base alla retribuzione effettiva percepita negli ultimi cinque anni di lavoro, sia in base ai contributi versati rispettivamente in Italia e in Svizzera. Il tribunale di Lecce aveva rigettato la domanda, in ragione dell'effetto retroattivo della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), con sentenza del 1° dicembre 2008. Il Palaia aveva presentato appello ma nel 2012 era deceduto e la causa era stata continuata da una figlia. L'appello era stato respinto nel 2013.

Costei presentò ricorso alla Corte EDU nel 2014. Le si aggiunsero la vedova e gli altri due figli.

Diritto. La Prima sezione della Corte di Strasburgo (in composizione ristretta), anzitutto, dichiara inammissibile l'intervento degli altri eredi Palai in ragione della tardività.

In secondo luogo e nel merito, alla luce dei suoi consolidati precedenti (Maggio e altri *c. Italia* del 2011 e Stefanetti e altri *c. Italia* del 2014) e in conformità con la sentenza Grieco *c. Italia* del 2020, constata che la legge finanziaria per il 2007 ha prodotto conseguenze svantaggiose per i ricorrenti per il suo effetto retroattivo. Tale interferenza legislativa, benché non preclusa in via assoluta al legislatore nazionale per impellenti motivi di interesse generale, in questo caso è da ritenersi illegittima. Per questo dichiara sussistente la violazione dell'art. 6 della CEDU (v. n. 12 della sentenza).

Considerato che lo svantaggio patrimoniale prodottosi sul trattamento patrimoniale del Palaia era stato notevole (circa 2 mila 400 euro al mese), alla signora Palaia viene riconosciuta la somma di 17.675 euro per danni materiali e 5.000 per ristoro dei danni morali. Nulla per le spese, in quanto non documentate.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 CEDU – Diritto a un equo processo

Legge n. 296 del 2006 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Maggio e altri *c. Italia*, sentenza del 31 maggio 2011

Stefanetti e altri *c. Italia*, sentenza del 15 aprile 2014